



Decreto Dirigenziale n. 276 del 29/12/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

EX D.LGS.N. 59/05, SOSTITUITO DAL D.LGS. 152/06. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, IMPIANTO ESISTENTE, PRIMA AUTORIZZAZIONE, DITTA CHIMECO SPA , CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN BUCCINO, ZONA INDUSTRIALE, PER L'ATTIVITA' IPPC CODICE 4.1.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control* (di seguito abbreviato in IPPC);

CHE la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e, successivamente, integralmente recepita con il D.Lgs. 59/05, che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione dei nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2;

CHE per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che lo stesso sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopracitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;

CHE a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'*Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (BRef = *BAT References*) sulle migliori tecniche disponibili (BAT = *Best Available Techniques*);

CHE la Regione Campania, con Delibera n. 62 del 19/01/2007, stabiliva che le domande di A.I.A. per gli impianti esistenti dovessero essere presentate tra il 05/02/07 e il 30/03/07 e che dovessero pervenire ai competenti Settori Provinciali entro e non oltre le ore 12,00 del 30 marzo 2007;

CHE, con la stessa Delibera, si faceva carico al Coordinatore dell'Area 05 di disporre con proprio Decreto Dirigenziale, la pubblicazione della modulistica all'uopo predisposta sul BURC e nella pagina Ambiente del sito web della Regione Campania;

CHE con Decreto Dirigenziale n. 16 del 30 gennaio 2007 la Regione Campania ha approvato la Guida e la Modulistica per la compilazione delle domande di Richiesta per l'A.I.A.

CHE con Delibera n. 1158 del 29 giugno 2007 la Giunta Regionale prorogava al 31 Agosto 2007 il termine ultimo per la presentazione delle istanze di A.I.A. per gli impianti esistenti;

CHE con D.P.R. n. 180 del 30 ottobre 2007 è stato differito il termine di rilascio dell'A.I.A al 31 marzo 2008;

CHE con apposita convenzione stipulata tra la Regione Campania e l'Università degli Studi del Sannio di Benevento il 27 agosto 2007 venivano definite le modalità per la erogazione del supporto tecnico-scientifico per la definizione delle pratiche di A.I.A. come previsto, tra l'altro, dal D.Lgs. n. 59/2005;

CHE con nota assunta al prot. n. 561234 del 30/06/2008 l'Università degli Studi del Sannio di Benevento, Dipartimento di Ingegneria, trasmetteva il rapporto Tecnico-Istruttorio n. 30/SA, a supporto della valutazione della domanda presentata dalla ditta CHIMECO spa, per l'impianto in Buccino;

ESAMINATA:

- la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata in data 30/03/2007, prot. 300605,(fuori termine), dalla ditta CHIMECO spa, con sede legale ed impianto in Buccino, per l'attività codice IPPC 4.1 e riformulata in data 30/08/2007, prot. 734320;

CONSIDERATO:

CHE l'impianto è da considerarsi esistente ai sensi dell'ex D.Lgs. 59/05, al fine dell'esercizio dell'attività IPPC:4.1. *Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:*

4.1g: Produzione di cromosintani (liquido e polvere), di Poli Meta Naftalen Solfonato Sodico, di Tannini Sintetici;

4.1h: Produzione di polimeri a base acrilica modificata;

- attività non IPPC: produzione di concianti al Cromo Modificati e Solfato Basico di cromo (liquidi e polvere) e Miscele e additivi per cementi;

CHE il Gestore ha correttamente adempiuto a quanto disposto all'art. 5, comma 7, dell'ex D.Lgs. 59/05, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda, sul quotidiano "Il Salernitano" in data 25/10/2007;

CHE copia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso il Settore Provinciale Ecologia di Salerno per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico;

CHE non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8 dell'ex D. Lgs. 59/05;

CHE, a norma dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.e i. e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'allegato IX del D.Lgs. 152/06, che per la ditta CHIMECO spa sono di seguito riportate:

ATTI AMBIENTALI INTEGRATI NELL' A.I.A.		
Estremi atto	Ente	Oggetto
Decreto Dirigenziale n. 37 del 09/02/2007 e verbale C.R.I.A. del 26/02/2009	Regione Campania A.G.C. 5 Settore 02 Ecologia, Tutela dell'Ambiente	D.P.R. 203/88 autorizzazione provvisoria art. 15.

PRESO ATTO:

CHE il 19 maggio 2009, si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con la richiesta, alla ditta richiedente, dell'acquisizione dei risultati finali della procedura di bonifica del sito, ex D.M. 44/99 e di documentazione integrativa a chiarimento di quanto emerso durante la seduta stessa e sulla scorta del rapporto redatto dall'Università del Sannio n. 30/SA;

CHE il 28.05.2009, prot. 470765, è stata acquisita la nota del Comune di Buccino, prot. 4606 del 26/05/2009, in cui si richiede alla ditta CHIMECO spa integrazione documentale con idoneo progetto di bonifica secondo quanto stabilito dall'allegato 4 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;

CHE il 13 luglio 2009, si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con la richiesta, alla ditta richiedente, di documentazione integrativa a chiarimento del rapporto redatto dall'Università del Sannio n. 30/BIS/SA e in quanto la procedura di bonifica del sito presso il Comune di Buccino non è stata ultimata;

CHE il 04 settembre 2009, si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con il rinvio in attesa di acquisire le risultanze del progetto di bonifica in fase di esame presso il Comune di Buccino;

CHE l'azienda è in possesso del nulla osta all'immissione dei reflui nell'impianto di depurazione consortile del Consorzio CGS Scarl della Provincia di Salerno, giusta lettera del 23/05/1991, prot. 218 e certificazione allo scarico del 19/04/2006, così come dichiarato nella scheda "A" allegato all'istanza A.I.A.;

CHE il 15 dicembre 2011 si è tenuta la Conferenza conclusiva, che tenuto conto che:

- con Decreto Dirigenziale n. 251 del 13/12/2011 dell' AGC 5 Settore 8 è stata approvata la "valutazione di Rischio sito specifica e Piano di Messa in Sicurezza Operativa/Bonifica" presentato dalla ditta CHIMECO spa per il sito di Buccino, Area Industriale";
 - la ditta CHIMECO spa ha trasmesso la documentazione integrativa, acquisita al prot. n. 950513 del 14/12/2011;
 - l'ARPAC Salerno ha trasmesso la nota prot. 951822 del 15/12/2011 in cui comunica di non poter esprimere il parere di competenza in quanto la documentazione agli atti non risulta aggiornata;
 - il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha trasmesso la nota, acquisita al prot. 945936 del 12/12/2011, con la quale si comunica di aver rilasciato il Certificato di prevenzione Incendi con validità fino al 04/10/2016;
 - con il rapporto redatto dall'Università del Sannio n. 30/QUATER /SA sono stati esposti ulteriori rilievi, a cui la ditta ha dato chiarimenti;
 - che il rappresentante della ditta CHIMECO spa ha chiesto in seduta di Conferenza di Servizi di esaminare la documentazione presentata all'epoca della presentazione dell'istanza per il rilascio A.I.A. relativa all'impianto esistente, integrata con relazione fonometrica asseverata, relazione tecnica e Piano di Monitoraggio, acquisita al Prot. 952006 del 15/12/2011:
- all'unanimità, si è espressa formulando parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, subordinando il rilascio del decreto alla presentazione da parte della Ditta della seguente documentazione:
- a) pagamento del saldo delle spese istruttorie;
 - b) una copia aggiornata in formato digitale e cartaceo riportante l'intera documentazione;
 - d) dichiarazione del Legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità urbanistica ed edilizia di tutti i manufatti compresi nello stabilimento;

CHE nulla di ostativo è pervenuto da parte degli Enti assenti nelle Conferenze di Servizi, a seguito delle trasmissioni dei relativi verbali, avvenute con note prot. 483164 del 03/06/2009, prot. 645838 del 16/07/2009, prot. 773642 del 09/09/2009 e prot. 973169 del 22/12/2011;

CHE in data 20.12.2011, prot. 967335, la Ditta ha trasmesso:

- a) una copia aggiornata in formato digitale riportante l'intera documentazione;
- b) dichiarazione del Legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità urbanistica ed edilizia di tutti i manufatti compresi nello stabilimento;

CHE in data 23.12.2011, prot. 977692, la Ditta ha trasmesso copia della ricevuta del versamento a saldo per le spese di istruttoria, a favore della Regione Campania, calcolate ai sensi del D.M. 24.04.2008;

RITENUTO che alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006, la ditta CHIMECO spa all'esercizio dell'attività IPPC cod. 4.1 e attività non IPPC;

CONSIDERATO:

CHE l'art.29-sexies del D.Lgs 152/2006, stabilisce che i valori limite di emissione, fissati nelle A.I.A. non possono essere comunque meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto;

CHE la Conferenza di Servizi succitata, non ha determinato valori limite di emissione diversi da quelli fissati dalla normativa vigente;

EVIDENZIATO:

CHE la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente del Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, di Salerno, in forza della Delibera n.62 del 19/01/2007 e successivo Decreto Dirigenziale n. 16 del 30 gennaio 2007;

CHE la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento, ove necessario, delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità e previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;

CHE sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;

CHE dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

CHE ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1 del D. Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione;

CHE le eventuali modifiche progettate dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dal Settore Provinciale Ecologia di Salerno a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 e 2 del D. Lgs.152/06;

VISTO:

il D.M. 31.01.05;
il D.Lgs. n. 59 del 18.02.05;
il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06;
il D.L. n. 180 del 30.10.07 convertito con Legge n. 243 del 19.12.07;
il D.L. n. 248 del 31.12.07 convertito con Legge n. 31 del 28.02.08;
la D.G.R.C. n. 62 del 19.01.07;
la D.G.R.C. n. 1158 del 29.06.07;
la Legge n. 4 del 16.01.08;
il D.M. 24.04.08;

Alla stregua dell'istruttoria svolta dal Settore, nonché della attestazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente di Servizio, del rapporto tecnico-istruttorio eseguito dal Dipartimento di Ingegneria dell'Università del Sannio di Benevento, dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza di Servizi, in conformità alle determinazioni dalla stessa raggiunte e per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, il Dirigente di Settore,

DECRETA

1) di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'impianto esistente - prima autorizzazione - ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 152/06, alla ditta CHIMECO spa, con sede legale ed impianto in Buccino, per l'attività IPPC:

4.1g: Produzione di cromosintani (liquido e polvere), di Poli Meta Naftalen Solfonato Sodico, di Tannini Sintetici;

4.1h: Produzione di polimeri a base acrilica modificata;

- *attività non IPPC: produzione di concianti al Cromo Modificati e Solfato Basico di cromo (liquidi e polvere) e Miscele e additivi per cementi;*
con l'osservanza di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento ed entro i termini previsti;

2) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29-quater comma 11, D.lgs. 152/06, le autorizzazioni, elencate in premessa ed individuate nell'allegato IX del D.Lgs. 152/06;

3) di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni e prescrizioni, riportate nel presente provvedimento ivi inclusi gli allegati n. 1, 2, 3, 4 e 5 così identificati:

- Allegato 1: Piano di Monitoraggio (prot. 967335 del 20/12/2011);
- Allegato 2: Applicazione delle BAT (Scheda D) (prot. 967335 del 20/12/2011);
- Allegato 3: - Emissioni in Atmosfera (scheda L) (prot. 967335 del 20/12/2011)
 - Scarico delle acque reflue industriali (prot. 967335 del 20/12/2011)

4) di richiedere che il Gestore, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, dia comunicazione alla Regione Campania STAP Ecologia di Salerno, specificando la data di inizio, la tipologia e le modalità di esecuzione;

5) di stabilire il rispetto delle prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, impartite dalla competente autorità, di cui al D.Lgs. 334/99 cui l'impianto è assoggettato;

6) di vincolare l'A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalla legge vigente per le sostanze inquinanti in aria, suolo e acqua, nonché ai valori limite in materia di inquinamento acustico, o nel caso siano più restrittivi, agli eventuali valori limite, previsti dalle BRef di Settore;

7) di stabilire che la Ditta trasmetta alla Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno e al Comune di Buccino, le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio con la periodicità, nello stesso riportata;

8) di stabilire che l'A.R.P.A. Campania effettui i controlli con cadenza annuale, con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D.lgs. 152/06, inviandone le risultanze alla Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno;

9) di stabilire che la Ditta trasmetta alla Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno e al Comune di Buccino il rinnovo del contratto del Consorzio Gestione Servizi S.c.l. ad ogni scadenza;

10) che il presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 29-octies comma 1 del D.lgs. 152/06 ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di notifica;

11) ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazione in materia ambientale rilevante, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 152/06 e s.m.e.i., comunicherà tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche alla Regione Campania-Settore Tecnico Amministrativo di Salerno;

12) che il Gestore dovrà trasmettere al Settore Provinciale Ecologia di Salerno un piano di dismissione dell'intero impianto IPPC prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

13) di imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

14) che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti per le emissioni in atmosfera, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno;

15) che, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dall'A.R.P.A. Campania;

16) che la Ditta CHIMECO spa è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, pena la decadenza dell' autorizzazione, determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. 24.04.08, come segue:

a) prima della comunicazione prevista dall' art.29-decies, comma 1, D.Lgs. 159/06, allegando alla stessa la relativa quietanza per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun anno successivo per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'autorità di controllo competente (ARPAC);

17) che, in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06;

18) la presente autorizzazione, non esonera la Ditta CHIMECO spa, dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione;

19) di notificare il presente provvedimento alla ditta CHIMECO spa, con sede legale ed impianto in Buccino, Area Industriale;

20) di inviare copia del provvedimento al Sindaco del Comune di Buccino, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'Azienda Sanitaria Locale Salerno, all'ARPAC Dipartimento di Salerno e all'AGC 05 Ecologia - Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento;

21) di inoltrarlo per via telematica alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore BURC per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Setaro